

Mediazione Creditizia: presentata la proposta di legge Ventucci

Previsti nuovi criteri per l'accesso e la disciplina della professione Approda in commissione Finanze a Montecitorio, in sede referente, il testo della proposta di legge dell'Onorevole Cosimo Ventucci (Pdl), Vicepresidente della VI Commissione alla Camera dei Deputati, sulle modifiche da apportare alla legge 108/1996 sull'accesso e le modalità di esercizio della professione di mediatore creditizio.

Dopo un lungo ed articolato confronto con molti membri parlamentari ed associazioni di categoria, e grazie all'azione dei dirigenti Fiaip capitanati da Paolo Righi, Vicepresidente vicario Fiaip, si è giunti alla prima definizione di un testo di legge che accoglie le politiche federali in materia di mediazione creditizia. Obiettivo della proposta di legge Ventucci è quello di **elevare il livello professionale degli operatori, e di accentuarne l'autonomia rispetto al sistema bancario** attraverso l'introduzione di nuove regole per l'organizzazione del Ruolo unico nazionale, così come richiesto negli scorsi mesi in più sedi pubbliche dalla stessa Fiaip, al quale si potrà accedere solo dopo la frequentazione di un corso di preparazione e il superamento di un esame che possa attestare un livello minimo di conoscenza dei rudimenti di diritto finanziario e bancario, di matematica finanziaria e della disciplina a tutela del consumatore. Ad oggi, infatti, per essere iscritti all'albo dei mediatori, è sufficiente aver conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado. In base al testo di Ventucci, l'organizzazione dell'esame sarà affidata all'Unione italiana delle camere di commercio (Unioncamere), che si occuperà anche della tenuta del Ruolo unico nazionale dei mediatori creditizi. Per garantire i diritti di chi già opera nel settore, il testo prevede la possibilità di accedere automaticamente al nuovo Ruolo per tutti i mediatori che risultano iscritti al primo giugno 2007, fermo restando l'obbligo di frequentare uno dei corsi di preparazione all'esame organizzati dalle associazioni di categoria.

La proposta di legge – che trovate allegata a questa comunicazione - prevede inoltre l'introduzione e la frequentazione obbligatoria di corsi di aggiornamento periodici e l'impegno per gli operatori (che siano persone fisiche o giuridiche) di stipulare un'assicurazione a copertura della responsabilità civile per gli eventuali danni cagionati alla clientela nell'esercizio della professione. Infine, per garantire l'autonomia del mediatore dal sistema creditizio, il testo proibisce l'esercizio dell'attività di mediazione da parte di esponenti e di operatori del sistema bancario e introduce il divieto alle stesse banche di partecipare al capitale delle società di mediazione creditizia o di avere propri rappresentanti negli organi amministrativi delle società stesse. Fiaip supporterà nei prossimi mesi il progetto di legge d'iniziativa del deputato Ventucci anche attraverso nuove iniziative istituzionali.

Roma, 24 Febbraio 2009

Fonte: Ufficio Stampa FIAIP

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2055

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato VENTUCCI

Modifiche alla legge 7 marzo 1996, n. 108, in materia di esercizio dell'attività di mediazione o di consulenza nella concessione di finanziamenti e istituzione del Ruolo unico nazionale dei mediatori creditizi

Presentata l'8 gennaio 2009

ONOREVOLI COLLEGGI! — La presente proposta di legge si pone l'obiettivo di dare ordine alla disciplina concernente l'accesso alla professione di mediatore creditizio prevista dall'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108.

La necessità di ridisegnare la normativa in oggetto è ormai emersa in maniera evidente agli occhi degli addetti ai lavori: il crescente numero di operatori iscritti all'albo dei mediatori creditizi, accompagnato dalla denuncia di frequenti episodi di scarse professionalità e correttezza, ha fatto crescere, sia tra i consumatori sia tra gli operatori, la consapevolezza che un intervento legislativo è ormai improrogabile.

Appare infatti necessaria l'introduzione di nuove regole disciplinanti l'organizzazione del Ruolo unico nazionale, le condizioni per l'accesso alla professione e la stessa attività dei mediatori, con la finalità

di elevare il livello professionale degli operatori e di accentuarne l'autonomia rispetto al sistema bancario.

In tale modo sarà possibile la realizzazione di un sistema nel quale soltanto i soggetti realmente intenzionati a svolgere la professione di mediatore rimangano iscritti al Ruolo unico nazionale (oggi, l'albo dei mediatori creditizi conta un numero elevatissimo di iscritti) e verrà, nel contempo, garantita la possibilità alle migliaia di operatori seri presenti sul mercato di continuare a operare con maggiore tutela nei confronti della concorrenza « sleale » dei soggetti meno corretti e preparati.

1. Accesso alla professione.

Il diritto all'iscrizione al Ruolo unico nazionale dei mediatori sarà subordinato

al superamento di un apposito esame, sostenuto dopo la frequentazione di un corso di preparazione che garantirà l'acquisizione di un livello professionale minimo di conoscenza dei rudimenti di diritto finanziario e bancario, di matematica finanziaria e della disciplina a tutela del consumatore.

È invero noto come oggi, ai fini dell'iscrizione al Ruolo unico nazionale, non sia necessario dare prova di alcuna competenza professionale o conoscenza delle materie suddette: è infatti sufficiente aver conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado per svolgere una professione tanto delicata per le ripercussioni che la sua attività può avere sulla vita delle famiglie e dei consumatori.

L'organizzazione dell'esame sarà affidata all'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere), la quale si occuperà anche della tenuta del Ruolo unico nazionale dei mediatori creditizi. In questo contesto sarà fondamentale affidare alle associazioni dei mediatori creditizi maggiormente rappresentative a livello nazionale una funzione di supporto a Unioncamere nella gestione del Ruolo unico nazionale e di organizzazione dei corsi di preparazione in collaborazione con le banche e con le università.

2. Salvaguardia dei diritti acquisiti da chi era iscritto al Ruolo unico nazionale al 1° giugno 2007.

L'introduzione di una «barriera» all'iscrizione al Ruolo unico nazionale dei mediatori creditizi dovrà tenere conto anche della necessità di introdurre un regime transitorio a beneficio di chi già da molti anni opera nel settore e non può essere chiamato ad affrontare i costi e il dispendio di tempo richiesti per superare l'esame di ammissione.

Sarà quindi ragionevole prevedere la possibilità di accedere automaticamente al «nuovo» Ruolo unico nazionale per tutti gli operatori che risultano già iscritti al 1° giugno 2007, fermo restando l'obbligo di

frequentare (entro un termine perentorio di tre mesi) uno dei corsi di preparazione all'esame organizzati dalle associazioni di categoria con la collaborazione delle banche e delle università.

L'individuazione di tale «spartiacque» temporale risponde, da un lato, alla necessità di permettere l'accesso automatico soltanto a coloro che hanno già maturato un'esperienza professionale tale da garantire un livello minimo di preparazione e, dall'altro, di escludere tutti i neo-iscritti che negli ultimi mesi hanno partecipato alla «corsa alle iscrizioni» determinata dalle voci diffuse sulla stampa e nel mercato in merito a un'imminente riforma del settore.

3. Formazione e aggiornamento professionali.

Gli obblighi formativi a carico dei mediatori non possono cessare al momento dell'iscrizione al Ruolo unico nazionale. Viceversa, è assolutamente irrinunciabile l'introduzione di obblighi di formazione e di aggiornamento permanente, attraverso la partecipazione a corsi, seminari, convegni eccetera, che attribuiscono crediti formativi ai partecipanti.

4. Obbligo di iscrizione al registro delle imprese della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Una delle maggiori anomalie dell'odierno mercato della mediazione creditizia è costituita dall'altissima percentuale di soggetti iscritti al Ruolo unico nazionale dei mediatori creditizi tenuto dall'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia, ma non iscritti alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Decine di migliaia di soggetti, infatti, si trovano nella cosiddetta «zona grigia» che ospita chi, pur non esercitando attività imprenditoriale (e quindi non essendo iscritto alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura), rimane

iscritto al Ruolo unico nazionale dei mediatori creditizi in ragione del fatto che ciò non impone sostanzialmente alcun costo né onere di altro tipo.

Si comprende, tuttavia, come tale pratica impedisca di realizzare quel livellamento verso l'alto degli operatori del credito che le istituzioni ed il mercato intero ormai auspicano da tempo.

Occorre dunque introdurre l'obbligo di iscrizione al registro delle imprese tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura entro un termine perentorio (tre mesi) dall'iscrizione al Ruolo unico nazionale dei mediatori creditizi, in mancanza del quale viene disposta la cancellazione dallo stesso.

5. *Obbligo di stipula di una polizza per la responsabilità civile.*

Sovente viene evidenziato come l'attività del mediatore creditizio, per la sua obiettiva delicatezza sotto il profilo economico e sociale, possa determinare pregiudizi anche di importante entità per i clienti e per i consumatori.

L'introduzione dell'obbligo di stipula di un'assicurazione a copertura della responsabilità civile per danni cagionati alla clientela nell'esercizio della professione rappresenta indubbiamente una valida risposta a tali preoccupazioni, in particolare in tutti in casi in cui la capacità patrimoniale dell'operatore (persona fisica o giuridica) non è tale da costituire un'efficace garanzia per le eventuali pretese risarcitorie dei danneggiati.

Tale obbligo contribuirà, inoltre, a scoraggiare iniziative prive di un serio progetto imprenditoriale.

6. *Indipendenza dal sistema bancario.*

Nel nostro Paese il modello della distribuzione indipendente nel settore del credito ha trovato tradizionalmente molte difficoltà nell'affermarsi a fronte di un sistema «banco-centrico» e di una naturale inclinazione dei consumatori a rela-

zionarsi esclusivamente con gli enti creditizi.

Il mediatore ha dunque sempre faticato a conquistare nei confronti delle banche l'autonomia e la forza contrattuale che la disciplina legislativa (a partire dal codice civile) gli impongono e garantiscono.

A tali difficoltà hanno cercato di porre rimedio, con modalità diverse, le associazioni di categoria e le grandi società di mediazione che attraverso l'aggregazione hanno potuto riequilibrare il rapporto con gli enti finanziatori e hanno quindi restituito, almeno in parte, al mediatore creditizio il ruolo di terzo imparziale.

Questo processo merita di essere sostenuto anche sotto il profilo legislativo, proibendo l'esercizio dell'attività di mediazione da parte di esponenti e di operatori del sistema bancario e facendo divieto alle banche stesse di partecipare al capitale delle società di mediazione creditizia o di avere propri rappresentanti negli organi amministrativi delle società stesse (consigli di amministrazione, consigli di gestione e di controllo).

La questione dei conflitti di interesse tra banche e società di gestione del risparmio è ormai alla ribalta del dibattito politico-finanziario da molto tempo, ma il problema si ripropone nei medesimi termini anche nel settore del credito: esso merita di essere affrontato fin d'ora affinché non si verifichino nel settore del credito gravi episodi quali quelli che hanno interessato il mercato del risparmio gestito negli ultimi anni (vicende Parmalat, Cirio, *bond* argentini, eccetera).

La nuova regolamentazione del settore permetterà inoltre alle casse dello Stato di beneficiare dell'emersione di quella parte del mercato che oggi opera nella cosiddetta «zona grigia» ammessa dalla totale assenza di regole e di attività di vigilanza sulla mediazione creditizia.

Le stesse camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura beneficeranno dei contributi relativi alle iscrizioni a corsi e ad esami e di tutte le quote di iscrizione al registro delle imprese degli operatori del mercato.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Modifiche all'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, in materia di istituzione del Ruolo unico nazionale dei mediatori creditizi).

1. All'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. L'attività di mediazione o di consulenza nella concessione di finanziamenti da parte di banche o di intermediari finanziari è riservata ai soggetti iscritti nel Ruolo unico nazionale istituito presso l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) di cui all'articolo 7 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Il Ruolo unico nazionale dei mediatori creditizi di cui al comma 1 è articolato in sezioni territoriali ed è tenuto in formato elettronico »;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite l'Unioncamere e le associazioni dei mediatori creditizi maggiormente rappresentative a livello nazionale, è specificato il contenuto dell'attività di mediazione creditizia e sono fissate le modalità per l'iscrizione e per la cancellazione dal Ruolo unico nazionale di cui al comma 1, nonché le forme di pubblicità del medesimo Ruolo. La cancellazione può essere

disposta per il venire meno dei requisiti indicati al comma 3 e per gravi violazioni degli obblighi previsti dalle disposizioni richiamate al comma 4 »;

d) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. Il regolamento di cui al comma 2 deve in ogni caso prevedere, quali condizioni necessarie per l'iscrizione nel Ruolo unico nazionale dei mediatori creditizi:

a) la previa frequentazione di un apposito corso di formazione organizzato dalle associazioni dei mediatori creditizi maggiormente rappresentative a livello nazionale sotto la supervisione dell'Unioncamere;

b) il superamento di un esame di idoneità indetto almeno su base annuale dall'Unioncamere di concerto con le associazioni dei mediatori creditizi maggiormente rappresentative a livello nazionale, secondo le modalità previste dal regolamento medesimo;

c) la stipula di una polizza di assicurazione per la responsabilità civile per i danni arrecati da negligenze e da errori professionali propri o di dipendenti, di collaboratori o di altre persone delle quali il mediatore si avvale a qualsiasi titolo nell'ambito dell'attività svolta in forza dell'iscrizione nel Ruolo unico nazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze con decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilisce i massimali minimi ai quali le polizze di cui al periodo precedente devono conformarsi.

2-ter. Entro tre mesi dall'iscrizione al Ruolo unico nazionale di cui al comma 1 ogni mediatore creditizio è tenuto a iscriversi al registro delle imprese istituito ai sensi dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni.

2-quater. Le associazioni dei mediatori creditizi maggiormente rappresentative a livello nazionale, di concerto con l'Unioncamere, le associazioni rappresentative

delle banche e degli intermediari finanziari, le associazioni dei consumatori e le università curano e promuovono l'aggiornamento professionale dei mediatori creditizi attraverso l'istituzione di corsi periodici di formazione la cui frequentazione è obbligatoria per gli iscritti al Ruolo unico nazionale di cui al comma 1 ».

ART. 2.

(Modifiche all'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, in materia di indipendenza dei mediatori creditizi).

1. All'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ad eccezione dell'attività di agente in attività finanziaria di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374. L'Unioncamere dispone la cancellazione dal Ruolo unico nazionale di cui al comma 1 del presente articolo di tutti i soggetti che ottengono o che mantengono l'iscrizione nell'elenco previsto dal citato articolo 3 del decreto legislativo n. 374 del 1999 »;

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. Le disposizioni dei commi da 1 a 7 del presente articolo non si applicano ai promotori finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 31 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e alle imprese di assicurazione »;

c) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

« 8-bis. I dipendenti, gli agenti e i collaboratori di banche e di intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, non

possono svolgere attività di mediazione creditizia né esercitare, neppure per interposta persona, attività di amministrazione, direzione o controllo nelle società di mediazione creditizia iscritte al Ruolo unico nazionale di cui al comma 1 del presente articolo.

8-ter. Le banche e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 106 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, non possono detenere, neppure indirettamente, partecipazioni nelle società che svolgono attività di mediazione creditizia ai sensi del presente articolo ».

ART. 3.

(Disposizioni transitorie. Entrata in vigore).

1. Per tutti i soggetti che, alla data del 1° giugno 2007, risultano iscritti all'albo dei mediatori creditizi istituito presso l'Ufficio italiano dei cambi, non opera l'obbligo di superamento dell'esame di idoneità di cui all'articolo 16, comma 2-bis, lettera b), della legge 7 marzo 1996, n. 108, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera d), della presente legge, fatti salvi tutti i diversi obblighi di legge ai fini dell'iscrizione nel Ruolo unico nazionale istituito ai sensi del citato articolo 16, comma 1, della legge n. 108 del 1996, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge.

2. Le disposizioni dell'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, come modificato dagli articoli 1 e 2 della presente legge, si applicano a decorrere dal centottesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.